



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/05/2012

=====

ADDI' 08/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZECCA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 193

Oggetto:

"Interventi artt. 49 lett.c) ed e), 52 - 54 della L.R. 10/07 Capo II "Agevolazioni per l'accesso al credito" (ex legibus 949/52 e 240/81). Affidamento della gestione degli interventi agevolativi e dei relativi fondi a Sviluppo Lazio S.p.A. Approvazione dei criteri generali per la gestione degli interventi agevolativi ex legibus 949/52 e 240/81.



OGGETTO: "Interventi artt. 49 lett.c) ed e), 52 - 54 della L.R. 10/07 Capo II "Agevolazioni per l'accesso al credito" (ex legibus 949/52 e 240/81). Affidamento della gestione degli interventi agevolativi e dei relativi fondi a Sviluppo Lazio S.p.A. Approvazione dei criteri generali per la gestione degli interventi agevolativi ex legibus 949/52 e 240/81.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112/98 che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Pubblici in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 che disciplina l'organizzazione a livello regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

VISTE la Legge n. 949/52 recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" che prevede contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato, e la Legge 240/81 che all'art. 23 prevede contributi in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria agevolata;

VISTA L.R. n. 10/2007, ed in particolare gli artt. 49 e 52 che prevedono interventi volti al miglioramento della struttura finanziaria delle imprese e delle condizioni di accesso al credito delle imprese artigiane, da attuare attraverso strumenti di sostegno delineati dalla normativa di cui alle predette Leggi 949/52 e 240/81;

DATO ATTO che tra la Regione Lazio e Artigiancassa è stata stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 del decreto legs. 112/98, R. Cron. n. 148 del 14/12/00, con la quale è stato disposto il subentro della Regione alla Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate con Artigiancassa per la disciplina della gestione dei fondi di agevolazione di cui alle Leggi 949/52 - e 240/81;

VISTA la legge 23 febbraio 2006 n. 51 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" che all'art. ART. 23-bis. recita:

"Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con

193 = 8 MAG. 2012 *fr*

atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni";

CONSIDERATO che il rapporto contrattuale con Artigiancassa manteneva la scadenza originaria del 16 novembre 2005 e che si è provveduto a prorogare tale scadenza sino al 16.11.2010 con atto integrativo del 2 maggio 2006, Reg. Cron. n. 7261 del 08/05/06;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione è giunta a scadenza il 16/11/2010, fermi restando gli adempimenti relativi alle domande pervenute in vigenza della convenzione stessa;

CONSIDERATO che Sviluppo Lazio S.p.A è società "in house" della Regione Lazio;

RITENUTO opportuno, per non interrompere le attività a sostegno del settore artigiano e garantire la continuità degli strumenti agevolativi di cui alla L.R.10/07 affidare a Sviluppo Lazio la gestione in affidamento diretto degli interventi agevolativi di cui alla L.949/52 e L. 240/81;

CONSIDERATO che Sviluppo Lazio, per l'attuazione degli interventi, dovrà individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, il soggetto attuatore;

CONSIDERATO che le modalità operative degli interventi di cui alle Leggi 949/52 e 240/81 attualmente vigenti, approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 870 del 09/11/2007, in linea di principio possono essere confermate nei contenuti tecnici e nelle caratteristiche degli strumenti ivi contenute;

RILEVATA la necessità in questa fase, che l'Amministrazione regionale deliberi preventivamente le caratteristiche tecniche e la qualità degli interventi da attivare tramite il nuovo soggetto gestore;

RITENUTO necessario altresì approvare i criteri generali per la gestione degli interventi agevolativi *ex legibus* 949/52 e 240/81 cui dovrà attenersi il soggetto gestore secondo quanto indicato negli allegati "A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATA la necessità di dover creare un nuovo contenitore nel quale far confluire i fondi della L.949/52 e della L.240/81;

RITENUTO pertanto necessario trasferire i fondi della L.949/52 e della L.240/81 attualmente trattenuti presso Artigiancassa S.p.A., a Sviluppo Lazio S.p.A secondo quanto definito dai criteri generali previsti dalle nuove disposizioni di cui agli allegati "A" e "B" che formano parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO inoltre necessario provvedere all'istituzione del Comitato Tecnico di valutazione per gli interventi agevolativi *ex legibus* 949/52 e 240/81 i cui compiti sono definiti negli allegati A e B alla presente deliberazione, composto da:

- Il Dirigente dell'area Credito e incentivi per le attività produttive e la cooperazione della Direzione Regionale Attività produttive e rifiuti in qualità di Presidente
- Un Funzionario dell'Area Credito della Direzione Regionale Attività produttive e rifiuti
- Il Dirigente dell'Area Commercio della Direzione Regionale Attività produttive e rifiuti
- 2 esperti nel settore del credito e dei sistemi bancari

La nomina dei componenti del Comitato di valutazione avverrà con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale.



N

193 - 8 MAG. 2012 *Br*

all'unanimità

DELIBERA

DI AFFIDARE a Sviluppo Lazio S.p.A. la gestione in affidamento diretto degli interventi agevolativi previsti dalla L.949/52 e dalla L. 240/81;

DI APPROVARE i criteri generali per la gestione degli interventi agevolativi *ex legibus* 949/52 e 240/81 cui dovrà attenersi il soggetto attuatore secondo quanto indicato rispettivamente negli Allegati "A", e "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI TRASFERIRE i fondi della L.949/52 e della L. 240/81 attualmente trattenuti presso Artigiancassa S.p.A. a Sviluppo Lazio S.p.A secondo quanto definito dalle modalità operative previste dalle nuove disposizioni di cui agli Allegati "A" e "B", che formano parte integrante della presente deliberazione;

DI AUTORIZZARE Sviluppo Lazio, per l'attuazione degli interventi, ad individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, il soggetto attuatore;

DI ISTITUIRE il Comitato Tecnico di valutazione per gli interventi agevolativi *ex legibus* 949/52 e 240/81, composto da:

- Il Dirigente dell'area Credito e incentivi per le attività produttive e la cooperazione della Direzione Regionale Attività produttive e rifiuti in qualità di Presidente
- Un Funzionario dell'Area Credito della Direzione Regionale Attività produttive e rifiuti
- Il Dirigente dell'Area Commercio della Direzione Regionale Attività produttive e rifiuti
- 2 esperti nel settore del credito e dei sistemi bancari

La nomina dei componenti del Comitato di valutazione avverrà con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 10 MAG. 2012





ALLEG. alla DETER. N. 193 *Pr*
 DEL 8 MAG 2012

ALLEGATO "A"

**Art. 49 lett.c) e art. 52 della L.R. 10/2007 (EX LEGGE 949/1952)
 (INTERVENTI PER IL CREDITO AGEVOLATO ALLE IMPRESE)**

CRITERI GENERALI DI ATTUAZIONE

I presenti criteri generali di attuazione disciplinano la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e 240/81 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane.

Sono autorizzate a compiere le predette operazioni le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del T.U.B. (D. Lgs. 1/9/1993, n. 385).

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite i seguenti **Soggetti Presentatori**: le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Associazioni Artigiane di categoria, i Confidi.

I predetti soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo in conto interessi le imprese artigiane¹ aventi sede legale o operativa nel Lazio, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi provinciali di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche e integrazioni, nonché le imprese che ottengano la iscrizione ai predetti Albi entro 6 mesi dalla data della domanda di agevolazione, che stipulano con le Banche contratti di finanziamento in coerenza con le destinazioni di cui al successivo Paragrafo 2.

2. DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di fabbricati posti a servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa, ivi incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, al risparmio energetico, incluse le relative spese tecniche di progettazione;
- b) all'acquisto dell'area cui insistono i fabbricati aziendali;
- c) all'acquisto di aziende o loro rami, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;
- d) all'acquisto di macchine ed attrezzature, ed autoveicoli nuovi, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e per l'aumento del grado di competitività;
- e) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendale;
- f) all'acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;
- g) all'acquisizione di sistemi di qualità aziendale e servizi di certificazione normativa (marchi CE, UNI, ISO etc.);
- h) all'acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale;
- i) a sostenere le spese per gli investimenti in innovazione e internazionalizzazione;

¹ Per brevità successivamente denominate "imprese"

j) alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a medio e lungo termine;

k) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Il finanziamento non può comunque riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposta (es. IVA).

3. STIPULA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

Le operazioni di finanziamento possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di: 24 mesi per gli investimenti destinati ai locali (acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento) ovvero all'acquisto di aziende o loro rami; 12 mesi per gli investimenti destinati all'innovazione o internazionalizzazione e 6 mesi per tutte le altre destinazioni.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

4. IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in 500.000,00 Euro.

Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in 100.000,00 Euro per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa e comunque nel limite suddetto.

L'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi per i consorzi e le società consortili si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese consorziate e comunque nel limite suddetto.

Del limite di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari a un terzo del citato limite.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 10.000,00 Euro.

5. MISURA DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:

a) al 70%, per investimenti:

~ in innovazione e per quelli destinati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;

~ realizzati dalle imprese nei Comuni iscritti nei Distretti Industriali e Sistemi Produttivi individuati ai sensi della legge regionale n. 36/01;

nonché per i finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da Confidi, rivolti alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve;

b) al 55%, per tutti gli altri investimenti;



6. DURATA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo c/o preammortamento, di:

- a) 15 anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere a, b, c, i del precedente paragrafo 2;
- b) 8 anni per i finanziamenti aventi le restanti destinazioni;

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- 15 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- 8 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b).

7. CALCOLO, DECORRENZA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 7.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa, entro 60 giorni dalla delibera di concessione, attualizzando l'importo complessivo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione all'agevolazione.

8. AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico di valutazione.

9. COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE

Il Comitato Tecnico di valutazione svolge le seguenti attività:

1. valuta l'ammissibilità della concessione delle singole agevolazioni;
2. delibera in ordine a revocche, rinunce, alle transazioni e all'avvio di azioni giudiziarie relative alle operazioni medesime;
3. propone alla Regione la misura del fido massimo che le Banche possono concedere ad una stessa impresa artigiana e la misura dell'importo massimo degli interventi ammissibili alle agevolazioni;
4. propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi;
5. esamina le relazioni sui dati finanziari fisici e di monitoraggio relativi alla gestione delle attività;
6. trasmette alla Regione un piano di previsione dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;
7. determina criteri e modalità per eventuali azioni di recupero dei contributi.

10. REGIME DI AIUTO

Tutti i contributi sono concessi nel rispetto della misura massima e delle condizioni previste nel Reg. C.E. n. 1998/2006 del 15/12/2006 "de minimis".

11. MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE

Le presenti disposizioni operative possono essere modificate dalla Giunta Regionale.



ALLEG. alla DELIB. N. 193 *on*
DEL 1 MAG. 2012



ALLEGATO "B"

**ART. 49 lett. c) L.R. 10/07 (EX LEGGE 240/1981)
CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
AGEVOLATA**

CRITERI GENERALI DI ATTUAZIONE

I presenti criteri generali di attuazione disciplinano la concessione dei contributi in conto canoni previsti dall'art. 23 comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane.

Sono autorizzate a compiere le predette operazioni le Società di locazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. (D. Lgs. 1/9/1993, n. 385), nonché le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite i seguenti Soggetti Presentatori:

le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria, le Associazioni Artigiane di categoria, i Confidi.

I predetti soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane¹ aventi sede legale o operativa nel Lazio, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi provinciali di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche e integrazioni, nonché le imprese che ottengano l'iscrizione ai predetti Albi entro 6 mesi dalla data della domanda di agevolazione, che stipulano con le Società contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto le destinazioni di cui al successivo paragrafo 4.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese appartenenti ai settori indicati dall'art. 1 Reg. C.E. 1998/2006.

2. DESTINAZIONE DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio;
- b) macchine, attrezzi strumentali, compresi gli automezzi nuovi, posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa;
- c) investimenti in beni materiali innovativi

3. IMPORTO DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

L'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa è fissato in 500.000,00 Euro. Nel caso d'impresa costituita in forma di cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in 100.000,00 Euro per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro di impresa e comunque entro il limite

¹ Per brevità successivamente denominate "imprese"

suddetto. Nel caso di consorzio o società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese consorziate e comunque entro il limite suddetto.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore sia inferiore a 10.000,00 Euro.

4. DURATA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CANONI

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 15 anni, se riguarda beni immobili;
- a 8 anni, se riguarda beni mobili

5. TASSO E CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI DALLE SOCIETÀ

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

6. MISURA, DECORRENZA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CANONI

Il contributo in conto canoni, determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata per le operazioni di abbattimento tassi per i mutui.

Il contributo è pari al 70% e al 55% della quota interessi risultante dal piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa, entro 60 giorni dalla delibera di concessione.

7. AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

La domanda di ammissione ai contributi, istruita dal soggetto gestore, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico di valutazione.

8. COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE

Il Comitato Tecnico di valutazione svolge le seguenti attività:

1. valuta l'ammissibilità della concessione delle singole agevolazioni;
2. delibera in ordine a revoche, rinunce, alle transazioni e all'avvio di azioni giudiziarie relative alle operazioni medesime;
3. propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi;
4. esamina le relazioni sui dati finanziari fisici e di monitoraggio relativi alla gestione delle attività;
5. trasmette alla Regione un piano di previsione dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;
6. determina criteri e modalità per eventuali azioni di recupero dei contributi.

9. REGIME DI AIUTO

Tutti i contributi sono concessi nel rispetto della misura massima e delle condizioni previste nel Reg. C.E. n. 1998/2006 del 15/12/2006 "de minimis".

10. MODIFICHE DEI CRITERI GENERALI DI ATTUAZIONE

I presenti criteri generali di attuazione possono essere modificati dalla Giunta Regionale.

